

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2017, n. 68

**Strutture di seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati - D.M. Interno n.6715 del 22/04/2016.**

L'Assessore al Welfare Salvatore Negro, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità riferisce quanto segue.

**PREMESSO CHE:**

- l'art.19 del D.Lgs.142 del 18.8.2015 prevede che, per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori stranieri non accompagnati siano accolti in strutture governative di prima accoglienza, istituite con decreto del Ministero dell'Interno, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a sessanta giorni, alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti;
- la norma prevede che le strutture di prima accoglienza siano attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali, e che, con decreto del Ministro dell'interno, siano fissate le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore;
- con l'obiettivo di far fronte al massiccio afflusso migratorio, che ha ormai assunto connotati di persistenza strutturale, il Ministero dell'Interno ha posto in essere interventi finalizzati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; tali interventi si inseriscono in un sistema di accoglienza articolato su due livelli: la prima e la seconda accoglienza;
- con Decreto del Ministero dell'Interno n.6715 del 22.4.2016, sono stati emanati i seguenti avvisi pubblici per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 — obiettivo specifico 1 — obiettivo nazionale 1 — lett. e: "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)" e "Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)" ;
- l'avviso "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)" prevede l'erogazione in strutture, di servizi ad alta specializzazione per l'accoglienza temporanea dei MSNA, con l'attivazione di 1.000 posti giornalieri complessivi distribuiti sul territorio nazionale;
- in ciascun progetto dovrà essere garantita l'accoglienza giornaliera di 50 MSNA per un periodo non superiore a 60 giorni per singolo MSNA e l'erogazione di circa 47.350 giornate di accoglienza complessiva nel periodo 23.8.2016 - 27.3.2019;
- l'avviso indica il contenuto delle proposte progettuali, i requisiti delle strutture di accoglienza, e le figure professionali richieste;
- per accedere al finanziamento previsto dal suddetto avviso, le domande devono essere presentate entro il 30.6.2016 ed essere corredate dal provvedimento di autorizzazione della struttura individuata dalla proposta progettuale;
- l'avviso "Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)" prevede che anche le strutture di seconda accoglienza dei MSNA siano regolarmente autorizzate;
- in data 5.5.2016, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha peraltro approvato le linee di indirizzo ed i requisiti minimi delle strutture per la seconda accoglienza dei MSNA di età compresa tra i 16 ed i 18 anni;
- la L.R. n. 19/2006 dispone che sono soggette ad autorizzazione tutte le strutture ed i servizi socio assistenziali rivolti a minori, per interventi socio assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia (art. 40), e che il provvedimento di autorizzazione al funzionamento determina la legittimità all'esercizio delle

attività delle strutture e dei servizi autorizzati (art.49);

- il R.R. n. 4/2007, attuativo della L.R. 19/2006, non prevede tuttavia strutture di prima accoglienza per MSNA aventi le caratteristiche previste dall'avviso pubblicato dal Ministero dell'Interno, né strutture di seconda accoglienza per MSNA di età compresa tra i 16 ed i 18 anni aventi i requisiti indicati nelle linee di indirizzo approvate in data 5.5.2016 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- in base all'art.44 del R.R. n. 4/2007, la Regione, riconoscendo la necessità di favorire sperimentazioni e soluzioni innovative nella organizzazione e nella progettazione di strutture e servizi che tengano conto delle evoluzioni normative e della evoluzione del sistema dei bisogni della popolazione, procede, mediante deliberazioni di Giunta Regionale e previa intesa con i comuni, alla definizione di altre strutture e servizi e alla individuazione dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi per le autorizzazioni;
- con D.G.R. n. 934 del 26.6.2016 si è disposto quanto segue:
  1. di approvare, nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'Interno che dovrà istituire le suddette strutture di prima accoglienza per MSNA (così come previsto dall'art.19 del D.Lgs.142 del 18.8.2015), i requisiti strutturali e gestionali relativi alle strutture per la prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati, di cui all'allegato 1, tenendo conto di quanto previsto dall'avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – obiettivo specifico 1 – obiettivo nazionale 1 – lett. e – “Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)”, emanato con Decreto del Ministero dell'Interno n.6715 del 22.4.2016;
  2. di disporre che i Comuni, nelle more dell'approvazione del decreto del Ministero dell'Interno che dovrà istituire le suddette strutture di prima accoglienza per MSNA, seguendo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni regionali, rilascino autorizzazioni aventi validità fino al 27.3.2019 (data entro cui è prevista la conclusione delle attività progettuali finanziate dall'avviso pubblico del Ministero dell'Interno), in favore delle strutture di accoglienza per MSNA, aventi i requisiti di cui all'allegato 1;
  3. di dare mandato alla Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità di predisporre gli atti necessari per la modifica del Regolamento Regionale n.4/2007, introducendo la disciplina relativa alle strutture di seconda accoglienza per MSNA di età compresa tra i 16 ed i 18 anni tenendo conto delle linee di indirizzo approvate in data 5.5.2016 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- i requisiti strutturali e gestionali relativi alle strutture per la prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati, di cui all'allegato 1 della DGR 934/2016, non riguardano solo le strutture che hanno partecipato all'avviso pubblico emanato con Decreto del Ministero dell'Interno n.6715 del 22.4.2016;
- al fine di favorire la sperimentazione delle strutture di seconda accoglienza per MSNA di età compresa tra i 16 ed i 18 anni di cui alle linee di indirizzo approvate in data 5.5.2016 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, si rende necessario, così come previsto dall'art.44 del R.R. n.4/2007, con la presente delibera, individuare i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi per l'autorizzazione delle suddette strutture, riservandosi di valutarne gli esiti al termine della sperimentazione;
- con nota prot. 3 del 5.1.2017, l'ANCI ha espresso parere favorevole in merito ai requisiti per l'autorizzazione delle suddette strutture;

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento, si propone quanto segue:

- di approvare i requisiti strutturali e gestionali relativi alle strutture per la seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tenendo conto delle linee di indirizzo e dei requisiti minimi approvati in data 5.5.2016 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- di disporre che i Comuni, seguendo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni regionali, rilascino autorizzazioni aventi validità fino al 27.3.2019 (così come previsto dalla DGR 934/2016 per le strutture di prima accoglienza per MSNA), in favore delle strutture di seconda accoglienza per MSNA, di cui all'allegato 1;

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SS.MM.II.:**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e c) della legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio, dalla Dirigente della Sezione e dal Direttore del Dipartimento;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge;

**DELIBERA**

- 1) di approvare quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare i requisiti strutturali e gestionali relativi alle strutture per la seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tenendo conto delle linee di indirizzo e dei requisiti minimi approvati in data 5.5.2016 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- 3) di disporre che i Comuni, seguendo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni regionali, rilascino autorizzazioni aventi validità fino al 27.3.2019 (così come previsto dalla DGR 934/2016 per le strutture di prima accoglienza per MSNA), in favore delle strutture di seconda accoglienza per MSNA, di cui all'allegato 1;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano

**Requisiti strutturali e gestionali per le strutture di seconda accoglienza di minori stranieri non accompagnati****Definizione**

La struttura di accoglienza di secondo livello di minori stranieri non accompagnati è una struttura residenziale, che pur garantendo un'accoglienza di tipo familiare è caratterizzata da un intervento educativo, dove sono presenti operatori qualificati che guidano il minore in un percorso di crescita dell'identità personale e sociale favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia.

La struttura deve essere ubicata in un territorio in grado di garantire l'accessibilità a tutti i servizi del territorio e preferibilmente all'interno di una rete di pubblici trasporti al fine di agevolare gli spostamenti.

All'ingresso del minore la struttura deve predisporre, in collaborazione con il servizio sociale del territorio e con il tutore, un progetto educativo individualizzato (PEI) che tenga conto delle aspirazioni, competenze ed interesse del minore oltre che delle informazioni raccolte dalla struttura di prima accoglienza.

Il PEI deve, inoltre, prevedere momenti di compartecipazione e di responsabilizzazione alla gestione della vita quotidiana comune in struttura.

**Prestazioni**

Le attività quotidiane sono autogestite, sulla base di regole condivise dai giovani accolti della struttura, con la presenza, limitata ad alcuni momenti della giornata, di operatori professionali che a turno assumono la funzione di adulti di riferimento, garantendo la necessaria assistenza finalizzata al coordinamento delle attività quotidiane del gruppo e all'accompagnamento del giovane nel suo percorso di crescita.

Per conseguire un buona qualità dell'inserimento, devono essere assicurate almeno le seguenti attività:

- assicurare il mantenimento, l'educazione e l'istruzione di ogni minore, tenendo conto delle indicazioni del servizio sociale e delle eventuali prescrizioni dell'autorità affidante
- recupero e/o potenziamento delle risorse individuali del minore allo scopo di favorire il processo di crescita
- orientamento e tutela legale (es. supporto nell'espletamento delle procedure di identificazione, del rilascio del permesso di soggiorno, ecc.)
- regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio
- verifica della presenza di parenti e collaborazione per l'eventuale avvio delle procedure di ricongiungimento familiare, e verifica della presenza di persone disponibili, idonee secondo la normativa vigente, ad un eventuale affidamento del minore
- assistenza socio-psicologica e sanitaria, con particolare riferimento alle specifiche fragilità di cui il minore è portatore
- verifica di eventuali condizioni di vulnerabilità o di necessità particolari (disagio psicologico, vittime di tratta, torture, violenza)
- iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
- fornitura di beni di primaria necessità quali prodotti per l'igiene personale, materiale scolastico e vestiario
- assolvimento dell'obbligo scolastico
- insegnamento della lingua italiana anche in raccordo con i piani regionali per la formazione civico-linguistica
- formazione secondaria e/o professionale
- collocamento in attività lavorative in apprendistato e/o in tirocini
- inserimento in contesti e attività socializzanti e per il tempo libero,

Deve, inoltre, essere previsto un pocket money da erogarsi secondo le modalità definite nel PEI



**Capacità ricettiva**

La struttura ha una ricettività massima di 16 posti ed è articolata in un numero massimo di 4 moduli abitativi; ciascun modulo può accogliere sino ad un massimo 8 minori di età compresa fra i 16 e i 18 anni, omogenei per sesso e che non presentano profili di vulnerabilità.

Sulla base della progettualità specifica e della valutazione complessiva sulla praticabilità dell'inserimento e la compatibilità con gli altri ospiti della struttura e su provvedimento dell'Autorità giudiziaria, può essere disposto l'inserimento in deroga di fratelli e/o sorelle, entro il limite massimo dei 16 posti.

La struttura deve garantire l'apertura per 365 giorni all'anno per 24 ore.

**Requisiti strutturali**

La struttura deve avere le caratteristiche della civile abitazione e deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 36 del R.R. 4/2007.

La struttura deve essere organizzata in modo da garantire il rispetto delle differenze di genere ed essere dotata di un regolamento/carta dei servizi che, tenuto conto delle singole specificità strutturali e territoriali, fissi le modalità di erogazione dei servizi di accoglienza in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età.

La struttura deve essere organizzata in immobili adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni dei minori accolti. La struttura può essere articolata in un numero massimo di quattro moduli abitativi.

Ciascun modulo abitativo deve comprendere:

- camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti letto;
- per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando possibilmente la disposizione "a castello";
- camere doppie con l'aggiunta di un terzo letto, con un incremento di superficie di mq. 6, solo in casi specifici determinati dalla necessità di non dividere gruppi di fratelli e di sorelle, e solo a seguito di autorizzazione dell'autorità che ha disposto l'inserimento dei minori;
- un locale per servizi igienici ogni 4 ospiti.

Gli spazi collettivi, ovvero destinati alla socializzazione (cucina, zona soggiorno-pranzo, ecc.), possono essere spazi comuni ai moduli abitativi dell'intera struttura. La struttura deve comunque disporre di:

- almeno un locale per servizi igienici di dimensioni idonee ad essere all'occorrenza attrezzato per la non autosufficienza e un locale per servizi igienici riservato al personale;
- zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo e individuali;
- cucina;
- connessione internet e postazione telefonica accessibile agli ospiti con la supervisione del personale;
- dotazione di condizionatore d'aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti;
- spazi idonei a garantire la necessaria privacy per l'espletamento delle attività mediche, colloqui individuali, supporto informativo e individuale;

L'organizzazione degli spazi interni della struttura, deve garantire agli ospiti il massimo di fruibilità con particolare riferimento al mantenimento e sviluppo dell'autonomia individuale. La suddivisione degli spazi interni deve tener conto delle caratteristiche dell'utenza in relazione alle attività che vengono svolte.

Deve essere assicurata la stipula di un'assicurazione a favore dei minori idonea a coprire i principali rischi dovuti a infortuni subiti sia e ai danni arrecati sia all'interno sia all'esterno della struttura.

Le strutture devono essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dai Comuni secondo quanto stabilito dalla L.R. 19/2006 e dal R.R. 4/2007.





**Carta dei servizi e regolamento interno**

Il soggetto gestore della struttura deve dotarsi della Carta dei servizi che costituisce requisito necessario per l'accreditamento dei soggetti erogatori di prestazioni sociali. La Carta dei Servizi e il regolamento di Servizio devono essere scritti e tradotti in più lingue e resi visibili per favorire la più ampia informazione degli ospiti della struttura.

Il regolamento deve riportare oltre alla definizione del progetto di accoglienza della struttura:

1. le modalità per:

- la registrazione ospiti in entrata e in uscita ;
- la tenuta/compilazione scheda/fascicolo individuale;
- la gestione adempimenti connessi alla tutela della riservatezza;
- la programmazione periodica delle attività destinate ai minori;
- lo svolgimento corsi lingua italiana;

2. la dotazione complessiva del personale, funzioni/ compiti, turnazioni;

3. il funzionamento dei servizi.

**Personale**

In relazione alla finalità educativa e di accompagnamento verso l'autonomia, della struttura il personale assicura la presenza soltanto in alcuni periodi della giornata in relazione ai bisogni di ciascun ospite.

In particolare per lo svolgimento delle attività va assicurata la presenza del seguente personale:

- un responsabile in possesso del diploma di laurea in scienze dell'educazione, pedagogia, psicologia, scienze sociali, discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogiche, con almeno tre anni di esperienza con funzioni educative, referente della gestione, della progettazione del servizio e di quella individuale per un monte ore di 15 ore settimanali;
- la presenza di tre educatori, in possesso del titolo di educatore rilasciato ai sensi della normativa vigente, deve in ogni caso essere garantita per 30 ore settimanali;
- un mediatore culturale in possesso di specifico titolo di studio, con finalità di supporto educativo di appoggio e di orientamento per 28 ore settimanali;
- un operatore per 15 ore settimanali con funzioni di supporto alla gestione della struttura anche favorendo il coinvolgimento degli ospiti.

In sede di formulazione del PEI, sarà cura dei servizi competenti definire l'eventuale presenza di altre figure, sulla base delle esigenze degli ospiti. In ogni caso è assicurata la presenza notturna di un operatore in virtù del fatto che gli ospiti sono minorenni. Il soggetto titolare della gestione della struttura può inoltre avvalersi della collaborazione di Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale o di tirocinanti dell'Università. Tale presenza deve considerarsi aggiuntiva rispetto all'organico sopra descritto e monitorata da operatori professionali.

La struttura si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento e formazione permanente ai fini di una riqualificazione con particolare riguardo all'interculturalità.



Il presente allegato si compone di 3 pagine  
La Dirigente della Sezione  
dott.ssa Francesca Zampano

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zampano".